

REGOLAMENTO

MODALITÀ E NORME PER LA ELEZIONE ALLE CARICHE DI CONSIGLIERE E DI REVISORE DEI CONTI

Art. 1 – Candidati

Possono candidarsi alla carica di Consigliere e Revisore dei Conti, i Soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui devono tenersi le elezioni e che non risultino morosi negli anni precedenti tale data.

Art. 2 – Modalità di candidatura

Ciascun candidato può manifestare la propria disponibilità a concorrere all'elezione in uno dei modi seguenti:

1. sottoscrivendo la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere all'elezione, mediante compilazione del modulo a disposizione presso l'Ufficio di Segreteria della Pro Loco nei giorni precedenti l'Assemblea ordinaria di rinnovo delle cariche;
2. manifestando esplicitamente la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere all'elezione in sede di Assemblea ordinaria di rinnovo delle cariche il giorno stesso.

Art. 3 – Ammissione delle candidature

Il candidato dovrà entro i sette giorni antecedenti la data delle votazioni essere in regola anche con il versamento della quota sociale.

Art. 4 – Liste dei candidati

1. L'eventuale elenco riportante le candidature (qualora presentate in precedenza all'Assemblea ordinaria di rinnovo delle cariche) sarà esposto nella Sede nei tre giorni antecedenti la data fissata per le votazioni, ed il giorno delle stesse nel Seggio in cui verranno espletate le operazioni di voto.
2. L'Elenco di cui al punto sopra sarà stilato secondo l'ordine alfabetico dei candidati.
3. Non è consentita la candidatura contemporanea alla carica di Consigliere e di Revisore dei Conti.
4. La violazione al comma 3 comporterà l'ineleggibilità del candidato.

Art. 5 – Numero componenti del Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria di rinnovo delle cariche, prima di procedere con le votazioni, stabilisce, in base all'art. 9 comma 1 dello Statuto in vigore, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo (*in numero dispari compreso fra 5 e 11 elementi*).

Art. 6 – Modalità di votazione

Le votazioni potranno essere effettuate in base alla decisione approvata dall'Assemblea ordinaria di rinnovo delle cariche in una delle seguenti modalità:

1. a scrutinio segreto;
2. a palesealzata di mano ed approvazione delle candidature proposte.
2. Qualora si proceda con la modalità a scrutinio segreto, le schede di votazione ai diversi organismi devono essere di diverso colore.
3. È da considerare valido il voto che riporta il solo cognome del candidato, salvo nei casi di omonimia, per i quali è necessario riportare anche il nome, ed eventualmente l'anno di nascita.

Si potranno esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze per la votazione della carica di Consigliere.

Si potrà esprimere 1 (una) preferenza per la carica di revisore dei Conti.

4. Qualora si proceda con la modalità a palese alzata di mano in quanto il numero di candidati all'elezione corrisponda al numero fissato di componenti del Consiglio direttivo stabilito dall'Assemblea, sarà data lettura dell'elenco dei candidati e la votazione sarà valida a maggioranza dei presenti.

5. La nomina degli eletti verrà decretata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 7 – Deleghe per i votanti

Ciascun Socio votante potrà essere delegato solamente da un altro Socio, anche quest'ultimo dovrà essere in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui devono tenersi le elezioni.

Art. 8 – Votazione e proclamazione degli eletti

1. L'Assemblea Generale dei Soci, qualora si proceda con la modalità di votazione a scrutinio segreto e prima di procedere alle votazioni, procederà alla nomina della Commissione Elettorale, che dovrà essere composta da tre persone, scelte tra i Soci non candidati, presenti all'Assemblea.

2. Quale primo atto, la Commissione di cui al punto 1, nomina al suo interno il Presidente, il Segretario verbalizzatore e lo scrutatore.

3. È compito della Commissione verificare la regolarità dei partecipanti alle votazioni (candidati maggiorenni, data iscrizione, deleghe, situazione contributiva sociale, ecc.).

4. terminate le votazioni e le operazioni di spoglio si procederà agli opportuni riscontri, dichiarando eletti fino a concorrenza dei posti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

5. A parità di voti raggiunti, per la scelta del/dei candidato/candidati eletti si procederà nel seguente modo:

1. sarà/saranno eletto/eletti il/i candidato/candidati più anziano/anziani anagraficamente fra quelli che avranno ottenuto lo stesso numero di voti;

2. a parità eventuale di età anagrafica, sarà discriminante il numero di anni di tesseramento sociale e la continuità del tesseramento nel corso degli anni.

Art. 9 – Insediamento del Consiglio Direttivo e Nomina delle cariche sociali

1. L'insediamento del Consiglio Direttivo eletto dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data della sua proclamazione e sarà convocato dal Consigliere Anziano, cioè dal consigliere che abbia ottenuto più preferenze.

2. La prima riunione del neo eletto Consiglio Direttivo sarà presieduta dal "Consigliere Anziano", fino alla regolare nomina del Presidente della Pro Loco che da quel momento, ne assumerà la Presidenza e ne dirigerà i lavori.

3. Successivamente il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del Vice Presidente e delle altre cariche statutarie.

Art. 10 – Sostituzione dei Consiglieri

I consiglieri non eletti eventualmente subentreranno ai candidati eletti sia per dimissioni sia per decadenza, con atto di nomina e di surroga del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Normativa

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile

Art. 12 – Norma Finale

Il presente Regolamento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo convocato in forma straordinaria il giorno **quattro** del mese di **ottobre** dell'anno **2015** alle **ore 12.00** presso la Sala Riunioni del Palazzo Orgnani-Martina in via Mistruzzi, 4, a Venzone, sede dell'Assemblea straordinaria di approvazione delle modifiche statutarie.